



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

N. 1204 DEL 16/05/2023

SETTORE: Gestione viabilità, edilizia ed ambiente

SERVIZIO: Autorizzazioni ambientali

CLASSIFICA 10.3.12 FASCICOLO N.28/2015

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.P.R. 59/2013 RICHIESTA DAL C.I.R.A. S.R.L. PER IL DEPURATORE DI ACQUE REFLUE URBANE DI LOCALITÀ PIANO N. 6A IN COMUNE DI DEGO.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

VISTI :

- il Testo Unico approvato con Regio Decreto n. 523/1904 “Testo unico sulle opere idrauliche”
- la D.C.I. 27/07/84 “Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 915/1992, concernente lo smaltimento dei rifiuti”
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”
- il D.M. 05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.”
- il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” con particolare riferimento all'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale”
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”
- la Legge 7 Aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”
- il D.M. n. 120 del 03/06/2014 “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”

- la Legge 01 dicembre 2018 n. 132 ed, in particolare, l'art. 26-bis che prevede l'obbligo di predisporre entro 90 giorni un apposito "piano di emergenza interna" per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, nonché la predisposizione del "piano di emergenza esterna", elaborato dal prefetto d'intesa con le regioni e gli enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi
- la Circolare del Ministro dell'Ambiente prot. n. 2730 del 13/02/2019 "Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti
- **la Legge Regionale n. 43/1995 "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento"**
- la L.R. 21 giugno 1999, n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia"
- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 28 ottobre 2008, n. 39)"
- la L.R. 10 aprile 2015, n. 15 "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni)"
- la L.R. 6 giugno 2017 n. 12 "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali"
- la L.R. 10 luglio 2017, n. 17 "Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 «Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alla province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni)"
- la D.G.R. del n. 683 del 2 agosto 2019 "Definizione modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dell'applicativo O.R.So. (Osservatorio rifiuti sovraregionale) per la raccolta dei dati relativi ai rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Liguria. L.R. n. 23/2007, art. 17bis"
- la D.G.R. n. 810 del 05 agosto 2020 "D.Lgs. n. 152/2006 art. 272bis, L.r. n. 12/2017 art. 17. Linee guida per la definizione del piano di gestione degli odori "
- la L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)"
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 254 del 07/12/2021 ad oggetto: "Aggiornamento contributi per le spese di istruttoria dovute dai richiedenti nei procedimenti di competenza del Settore Gestione Viabilità Edilizia ed Ambiente"

PREMESSO che:

- il SUAP del Comune di Cairo Montenotte, con nota prot. n. 416 del 10/01/2023, agli atti con prot. n. 984 del 11/01/2023, ha trasmesso l'istanza di modifica sostanziale della vigente AUA (rilasciata con Atto Dirigenziale n. 2162/2016), presentata dalla Società C.I.R.A. S.r.l. Servizio Idrico per l'impianto di depurazione acque reflue urbane sito in Località Piano, 6A - Dego (SV), come meglio descritto nell'allegato A al presente provvedimento;
- con nota prot. n. 7666 del 07/04/2023, agli atti con prot. n. 18349 del 11/04/2023, la Società C.I.R.A. S.r.l. ha trasmesso integrazioni volontarie all'istanza di AUA già agli atti;

CONSIDERATO che :

- in data 30/09/2015 è stato approvato il Piano d'Ambito, di cui al comma 1 dell'art. 149-bis del D. Lgs 152/2006 come modificato dall'art. 7 del D.L. 133/2014, per gli Ambiti Territoriali Ottimali Savonesi di cui alla L.R. 1/2014 e s.m.i., successivamente aggiornato in data 29/12/2015 mediante Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 87;
- in data 29/12/2015 con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 93 è stato approvato l'affidamento del servizio idrico integrato alla società C.I.R.A. S.r.l;

CONSIDERATO che dal vigente Piano d'Ambito risulta che:

- nell'impianto consortile di Dego recapitano le acque reflue urbane dei comuni di: Dego, Cairo Montenotte, Carcare, Plodio, Altare, Mallare, Bormida, Pallare e Cosseria;
- il carico avviato all'impianto consortile di Dego espresso in abitanti equivalenti viene dichiarato essere di 37.657 Abitanti Equivalenti (dato riferito al 2021);

PRESO ATTO che:

- il titolare dello scarico è il Legale Rappresentante del C.I.R.A. S.r.l. (attualmente BOLOGNA Franco CF: **BLGFNC54D17H059Z**);
- Il responsabile dello scarico è il Direttore Generale (attualmente VALLE Maurizio CF: **VLLMRZ81R13I480C**);
- l'impianto di depurazione nel suo complesso (trattamenti, condotte e stazioni di sollevamento) viene gestito da personale dipendente della Società;
- tutti i reflui raccolti dai comuni vengono avviati mediante condotte consortili di fondo valle a pendenza naturale al depuratore di località Piano a Dego che è in grado di trattare una portata massima di pioggia di 30.000 m³/d (1.250 m³/h) che equivale a 3 volte la portata media giornaliera di tempo secco. Le condotte sono dotate di "sfioratori di piena" che si possono attivare solo se la portata supera di 3 volte quella media di tempo secco;
- i reflui vengono inviati ai trattamenti impiantistici mediante stazione di sollevamento e successiva grigliatura;
- i trattamenti terziari vengono dichiarati avere una potenzialità depurativa massima pari a circa 41.500 A.E.;
- il campionatore automatico per il campionamento dello scarico finale preleva i campioni dalla "vasca finale per le eventuali disinfezioni". E' possibile, in caso di malfunzionamento del campionatore automatico, effettuare il campionamento manuale;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, le emissioni provenienti da impianti di trattamento acque rientrano tra quelle di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 (Allegati alla parte V - Allegato IV - Parte I - punto p) e, come tali, sono ritenute scarsamente rilevanti e non necessitanti di autorizzazione, fatta eccezione per quanto riguarda le linee di trattamento fanghi che, invece, non sono contemplate dalla normativa tra quelle scarsamente rilevanti;

ATTESO che nella documentazione progettuale agli atti vi sono indicazioni circa il contenimento delle emissioni diffuse provenienti dalla linea di trattamento fanghi e che, pertanto si possa rilasciare l'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 sul presupposto che venga attivato il sistema di deodorizzazione installato, unicamente qualora vengano superati i livelli di accettabilità definiti in modo specifico dal punto 3 dell'Allegato D.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la produzione di rifiuti, dovranno essere adottate le procedure indicate nell'Allegato C al presente provvedimento;

PRESO ATTO che, come da Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà di impatto acustico, allegata all'istanza di AUA, per l'attività "*ai sensi della L. 447/95, degli art. 1 e 4 del DPR 227/11, non sussiste l'obbligo dalla presentazione della documentazione di impatto acustico in quanto trattasi di attività diversa da quelle ricomprese dall'art. 4, comma 1, DPR n. 227/2011 le cui emissioni non superano i limi previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica*";

CONSIDERATO che il comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 stabilisce che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni decorrenti dalla data del rilascio del titolo;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1. di autorizzare la Società C.I.R.A. S.r.l. (P. IVA 01221980095) con sede legale e insediamento produttivo in Loc. Piano, 6/A - Deago (SV):
 - a) ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006 e della L.R 43/95 per lo scarico di acque reflue urbane depurate nel Fiume Bormida di Spigno, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nell'ALLEGATO B). Il Titolare dello scarico del depuratore che viene gestito in proprio con personale dipendente della Società è il Legale Rappresentante della Società stessa (attualmente BOLOGNA Franco) mentre il Responsabile dello scarico è il Direttore Generale (attualmente VALLE Maurizio). Le coordinate del punto di scarico in sponda orografica destra del fiume Bormida di Spigno sono: Latitudine Nord 44°27'45.2"N Longitudine Est 8°18'17.3"E;
 - b) è autorizzato ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 per le emissioni in atmosfera provenienti dalla propria attività, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nell'ALLEGATO D;
2. L'ALLEGATO A), l'ALLEGATO B), l'ALLEGATO C), l'ALLEGATO D) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Le prescrizioni e condizioni contenute negli Allegati B), C) e D) sono suscettibili di variazioni e/o integrazioni a seguito di verifiche e/o sopralluoghi o al mutamento della normativa in essere;

DISPONE

4. Che tutte le opere di adeguamento impiantistico, proposte nell'istanza presentata, dovranno essere completate entro un anno dal rilascio del presente provvedimento;
5. Il gestore dovrà fornire periodici (trimestrali) aggiornamenti dello stato di avanzamento dei lavori, come da cronoprogramma allegato all'istanza (a far data dall'emissione del presente provvedimento);
6. Al termine dei lavori di cui sopra dovrà essere inviata comunicazione di fine lavori a Provincia di Savona ed ARPAL. La comunicazione dovrà essere corredata da una relazione e planimetrie aggiornate rappresentative della configurazione impiantistica definitiva (as built); copia delle planimetrie dovrà essere conservata presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo.

FA RILEVARE CHE

7. Il presente Atto dirigenziale di autorizzazione non esime la Società C.I.R.A. S.r.l. dal conseguimento di ogni altra autorizzazione che si rendesse necessaria per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, nonché dal versamento di ogni altro onere, tributo ecc. previsto dalle disposizioni statali e regionali in vigore per l'esercizio dell'attività autorizzata con il presente Provvedimento.
8. Il mancato rispetto delle prescrizioni e/o condizioni stabilite negli Allegati B), C) e D), fermi restando tutti gli eventuali ulteriori obblighi di legge a carico del titolare dello scarico non espressamente richiamati nel presente provvedimento, comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dai pertinenti articoli del D.Lgs 152/2006;
9. l'art. 6 del D.P.R. 59/2013 stabilisce che il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto deve darne preventiva comunicazione all'Autorità Competente, la

quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, stabilirà se la modifica proposta sia da ritenersi o sostanziale o non sostanziale.

- a) nel caso in cui caso la modifica sia ritenuta sostanziale l'Autorità Competente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ordina al Gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 59/2013 e la modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione
- b) nel caso in cui caso la modifica sia ritenuta NON sostanziale l'Autorità Competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione e l'aggiornamento stesso non incide sulla durata dell'autorizzazione

Nel caso in cui l'Autorità Competente non si esprima entro 60 giorni dalla comunicazione il Gestore può procedere alla modifica comunicata.

10. La mancata comunicazione delle modifiche di cui al punto precedente è perseguita con le stesse modalità prevista al precedente punto 5)

SI RISERVA

11. di sospendere o revocare la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e/o condizioni stabilite nel presente provvedimento e negli Allegati B), C) e D).

DISPONE

12. la pubblicazione del presente atto sull'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi;
13. di trasmettere copia del presente atto al SUAP del Comune di Cairo Montenotte che rilascerà, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013, il provvedimento conclusivo da inviare ai seguenti soggetti:

- Società C.I.R.A. S.r.l. - Loc. Piano 6/A - Dego (SV)
- Comune di Dego
- Comune di Carcare
- Comune di Plodio
- Comune di Altare
- Comune di Cosseria
- Comune di Bormida
- Comune di Pallare
- Comune di Mallare
- ARPAL – Settore Controlli e Pareri Ambientali Ponente;
- ASL n. 2 Savonese;
- Provincia di Savona – Servizio Autorizzazioni Ambientali;
- Provincia di Savona - ATO Idrico;

DA' ATTO

14. che il presente provvedimento ha validità di 15 anni decorrenti dalla data del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP;
15. che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è l'Ing. Daniele Lisena;
16. che il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa;
17. che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso;
18. che il gestore dell'impianto dovrà presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 59/2013 e s.m.i., pena la decadenza della presente autorizzazione, almeno 6 mesi prima della suddetta scadenza.

Il Dirigente
Gareri Vincenzo

ALLEGATO A

C.I.R.A. Srl con sede legale e impianto di depurazione in Deگو Località Piano 6A

Descrizione attività



L'impianto di depurazione di Deگو, progettato nel 1988 e realizzato nel 1989-1990, è stato concepito in origine per trattare acque reflue urbane con importanti contributi industriali basandosi sulle norme ambientali dell'epoca che prevedevano un'attenzione particolare alle forme dell'inquinamento organico (SST, BOD e COD). Il tessuto industriale originariamente ipotizzato non si è mai sviluppato come previsto, determinando quindi la non attivazione delle sezioni di trattamento chimico e del primo stadio biologico su letto percolatore.

Nel contempo l'entrata in vigore di parametri di qualità delle acque più restrittivi con riferimento non solo alle forme dell'inquinamento organico (per le quali l'impianto è già sufficientemente attrezzato) ma anche alle forme dell'azoto e del fosforo, hanno richiesto importanti interventi di adeguamento dell'impianto, generanti la configurazione finale nel prosieguo descritta, a seguito dell'attuazione degli interventi proposti dal Gestore nell'ambito del procedimento autorizzativo in essere.

L'impianto, al servizio dei seguenti Comuni del Bacino Bormida di Spigno:

Dego – Cairo Montenotte – Carcare – Altare – Cosseria – Bormida – Pallare – Mallare – Plodio.

La rete dei collettori fognari consortili ha uno sviluppo di circa 26 km:

- Mallare – zona industriale Altare: condotta fognaria comunale in Pead;
- Altare – Cairo Montenotte (bivio Farina): condotta fognaria in c.a. e gres;
- Carcare – Cairo Montenotte (bivio Farina): condotta fognaria in gres;
- Cairo Montenotte (bivio Farina) – Dego (depuratore) condotta fognaria in c.a.

Le fognature sopra descritte non sono del tutto separate, pertanto nei punti di allaccio dei due collettori di Carcare e Altare (loc. Cimitero) sono presenti degli sfioratori di piena:

SC1	ALTARE	VIA GIACOMO MATTEOTTI	8°328196	44°338496
SC2	CARCARE	VIA ABBA	8°291695	44°361570
SC3	CARCARE	VIA NAZIONALE – AREA VERALLIA	8°291430	44°361980

Sono inoltre presenti scarichi tecnici di sicurezza lungo la condotta nel tratto Cairo Montenotte – Dego.

Lo schema di massima dell'impianto di depurazione è riportato nell'Allegato E al presente provvedimento, di seguito le caratteristiche principali:

Linea acque:

- Arrivo del collettore a gravità;
- N. 2 vasche di sollevamento iniziale con possibilità di effettuare il by-pass completo dell'impianto;
- Grigliatura fine;
- Modulo ricevimento espurghi (bottini);
- N. 2 vasche di dissabbiatura/disoleazione dotate di estrazione sabbie e di by-pass con grigliatura automatica;
- N.1 linea di predenitrificazione;
- N.3 linee di ossidazione;
- N.2 linee di sedimentazione finale; vasca di contatto per eventuale clorazione dell'effluente prima dello scarico finale;
- Filtrazione ad alto rendimento per la quota di acqua di scarico da inviare al riutilizzo;
- Ricircolo dei fanghi biologici dalla sedimentazione finale alla sezione di predenitrificazione e dei fanghi di supero verso il successivo invio nella linea fanghi.
- Ricircolo del mixed liquor dalla sezione di valle del reattore biologico alla sezione di predenitrificazione.

Linea fanghi:

- Sollevamento fanghi all'ispessimento;
- Ispezzatore meccanizzato;

- Sollevamento e ricircolo fanghi alla digestione anaerobica;
- Digestore anaerobico riscaldato;
- Post-ispessimento dei fanghi digeriti;
- Disidratazione meccanica fanghi;
- Invio acque madri alla depurazione;
- Pretrattamento e stoccaggio in gasometro del gas prodotto;
- Centrale termica;
- Impianto di deodorizzazione.

Presenti altre utilities di servizio.

Per tutti i dettagli si rimanda alla Relazione Tecnica allegata.

L'impianto è dotato di 2 campionatori automatici per il prelievo sulle 24 ore. Il primo installato in entrata a monte della sezione di grigliatura ed il secondo in uscita c/o la vasca di contatto prima dello scarico finale.

L'impianto di Depurazione C.I.R.A. potrà trattare:

- una portata media giornaliera di tempo secco di 10.000 m³/d (417 m³/h) e
- una portata massima di pioggia di 30.000 m³/d (1.250 m³/h) che equivale a 3 volte la portata media giornaliera di tempo secco;

con carichi giornalieri stimati in condizioni di tempo secco pari a

- 2.169 kgSST/d,
- 1.820 kgBOD/d (equivalenti a 30.325 AE come BOD),
- 3.879 kgCOD/d,
- 498 kgN/d (equivalenti a 41.492 AE come N),
- 45,1 kgP/d,

e conseguentemente concentrazioni influenti pari a

- 217 mgSST/L,
- 182 mgBOD/L,
- 388 mgCOD/L,
- 50 mgN/L,
- 4,5 mgP/L,

nel rispetto delle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006

Il carico dell'agglomerato di riferimento (37.657 AE - dato riferito al 2021), a seguito dell'attuazione delle prescrizioni autorizzative emesse a specifiche Utenze industriali verso la riduzione di parametri in deroga allo scarico (su pareri tecnici emessi dal Gestore nel corso del

2022), comporterà la riduzione di esso al valore di 30.325 AE.

Emissioni in atmosfera

Presso il sito di Dego esistono alcune emissioni convogliate in atmosfera (derivanti da impianti termici) ed emissioni in atmosfera di tipo diffuso. In particolare, da un punto di vista normativo, le emissioni in atmosfera derivanti dalla linea di trattamento fanghi, nel caso in oggetto, non rientrano tra le attività in deroga di cui all'art.272 comma 1 non necessitanti di autorizzazione poiché l'impianto in questione non rientra nella fattispecie di cui al punto p-bis) del comma 1 della parte I dell'Allegato IV alla parte V del D.lgs n°152/06 e s.m.i (che si riporta di seguito per maggiore chiarezza):

“p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10m3/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico devono essere rispettati entrambi i requisiti”

La tabella riassuntiva delle emissioni è la seguente:

Emissione	Combustibile	Provenienza	Sistema di abbattimento	Controlli
E01	Metano	Caldaia edificio servizi	Nessuno	Rendimento di combustione
E02	Biogas	Caldaia riscaldamento fanghi	Pretrattamento biogas prima della combustione	Rendimento di combustione
E03	Biogas	Gruppo cogenerazione Jenbacher (in dismissione – non operativo)	Pretrattamento biogas prima della combustione	Quando a regime, rendimento di combustione
E04	Biogas	Torcia di emergenza	nessuno	nessuno
E05	Gasolio	Gruppo elettrogeno di emergenza	nessuno	nessuno
E06		Impianto di deodorizzazione	Zona di saturazione-I stadio di lavaggio con soluzione di acido solforico – II stadio di lavaggio con soluzione basica di ipoclorito di sodio	Se attivato in maniera continuativa controllo abbattimento ammoniacamercaptani - acido solfidrico e solforico
E07		Valvola sfiato di sicurezza digestore	nessuno	nessuno
E08		Valvola sfiato di sicurezza gasometro	nessuno	nessuno
E09	Metano	Caldaia edificio servizi (acs)	Nessuno	Rendimento di combustione

Descrizione emissioni

E01 derivante dalla caldaia dell'edificio servizi adibita a riscaldamento (uso civile). Ha potenzialità pari circa 97 kW ed è alimentata a metano.

E02 derivante dalla caldaia adibita al riscaldamento fanghi del comparto di digestione anaerobica. Ha potenzialità pari a circa 207 kW ed è alimentata dal biogas prodotto dal processo di digestione anaerobica.

Prima della combustione, per salvaguardare le parti meccaniche, è presente la sezione di pretrattamento biogas.

E03 derivante dal gruppo di cogenerazione Jenbacher attualmente non operativo ed in procinto di dismissione.

E04 Torcia di emergenza, per smaltire il biogas prodotto dal processo di digestione anaerobia. Trattasi di torcia di emergenza.

E05 derivante dal gruppo elettrogeno di emergenza (per mancata erogazione energia elettrica dalla rete), ha potenzialità pari a circa 200 kW ed è alimentato a gasolio. Trattandosi di impianto di emergenza, ha un funzionamento stimato di circa 40 ore/anno, compresi i tempi di effettuazione delle prove di funzionamento.

E06 derivante dall'impianto di deodorizzazione. Tale impianto è costituito da zona di saturazione – I stadio di lavaggio con soluzione acido solforico – II stadio soluzione basica di ipoclorito di sodio.

Nella relazione tecnica allegata all'istanza di A.U.A. il C.I.R.A. dichiara che ad oggi l'impianto non è attivo in quanto i comparti serviti non producono arie maleodoranti con necessità di cicli deodorizzanti.

E07 derivante dalla valvola di sicurezza del digestore, si genera esclusivamente in caso di emergenze dovute a sovrappressioni.

E08 derivante dalla valvola di sicurezza del gasometro, si genera esclusivamente in caso di emergenze dovute a sovrappressioni.

E09 derivante dal gruppo termico dell'edificio servizi adibito a produzione di acqua calda sanitaria (uso civile). Ha potenzialità pari a 29 kW ed è alimentata a metano.

Le caldaie ad uso civile che generano le emissioni denominate **E01** ed **E09**, in considerazione delle potenzialità e del tipo di combustibile impiegato (metano) non necessitano di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del combinato disposto degli art. 282 e 272 comma 1 (in particolare punto dd) della Parte I dell'Allegato IV – Impianti e attività in deroga - alla parte V del D.Lgs. N°152/06 e s.m.i.). Tali impianti dovranno comunque essere sottoposti alle verifiche, controlli e manutenzioni previsti dalla normativa di settore ed in particolare a quanto previsto dal Titolo II alla parte V dello stesso decreto.

La caldaia per il riscaldamento fanghi ed il gruppo di cogenerazione Jenbacher (adibito a produzione energia elettrica e riscaldamento fanghi) che generano rispettivamente le emissioni **E02** ed **E03**, in considerazione delle potenzialità e del tipo di combustibile impiegato (biogas) non necessitano di autorizzazione poiché comprese tra le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1 del D.lgs n°152/06 e s.m.i, in particolare rientrando tra quelle di cui al punto ff) del comma 1) della parte I dell'Allegato IV alla parte V del D.lgs. N°152/06 e s.m.i.

L'emissione **E05** derivante dal gruppo elettrogeno di emergenza, in considerazione della potenzialità (200kW) e del tipo di combustibile impiegato (gasolio) non necessita di autorizzazione poiché compresa tra le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1 del D.lgs n°152/06 e s.m.i, in particolare rientrando tra quelle di cui al punto bb) del comma 1) della parte I dell'Allegato IV alla parte V del D.lgs. N°152/06 e s.m.i. Le caratteristiche chimico-fisiche del gasolio di alimentazione dovranno comunque essere rispondenti a quanto previsto in Allegato X - Parte II – Sezione 1, paragrafo 1 (secondo quanto previsto dallo stesso Allegato X parte I Sezione 1), in particolare dovrà avere un contenuto di S \leq 0,1%.

ALLEGATO B

C.I.R.A. Srl con sede legale e impianto di depurazione in Dego Località Piano 6A

Prescrizioni ai sensi della parte III del D.Lgs. N. 152/06 e s.m.i.

scarichi idrici

1. Lo scarico dovrà rispettare i limiti tabellari previsti dalla Tabella 1, dalla Tabella 2 e della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2. Stante i valori di E. Coli storicamente riscontrati nello scarico finale si prescrive di mantenere l'effettuazione di un monitoraggio annuale delle acque del corpo recettore finalizzato a verificare nello stesso il reale impatto di tali batteri. Tale monitoraggio dovrà essere effettuato con prelievi, a monte ed a valle del punto di immissione, nel fiume Bormida. I prelievi dovranno essere effettuati periodicamente e, almeno due di essi per ogni anno, dovranno essere effettuati in occasione di un periodo di "morbida" ed un periodo di "secca". I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi a Provincia ed ARPAL entro il 30 aprile di ogni anno.
3. In caso di richiesta dell'Autorità Sanitaria l'esistente impianto di disinfezione dovrà essere immediatamente attivato e, in ragione di ciò, dovrà essere mantenuto in piena efficienza ed i reagenti necessari alla disinfezione dovranno essere sempre presenti in impianto e pronti per l'utilizzo;
4. C.I.R.A. è tenuta ad aggiornare ed inviare, ad ogni modifica intervenuta, lo schema di impianto presentato per il rilascio della presente autorizzazione, allegato al presente provvedimento come «Allegato E»;
5. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità dello scarico dell'impianto, il precedente ed il successivo titolare ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Savona, anche nelle forme dell'autocertificazione.
6. Il C.I.R.A. dovrà tenere un "Quaderno dei dati e di manutenzione" che dovrà essere conservato, in formato elettronico non modificabile (PDF/A), per almeno 5 anni e messo a disposizione ad ogni richiesta dei soggetti addetti al controllo. Sul Quaderno dovranno essere annotate:
 - a) le manutenzioni effettuate all'impianto considerando quali parti integranti dell'impianto anche le condotte, lo scarico terminale e gli scarichi in emergenza;
 - b) l'indicazione degli avvenuti campionamenti, effettuati secondo le modalità e le frequenze previste dal Paragrafo 2 "**Piano di monitoraggio e controllo - Controlli periodici:**". I certificati analitici di detti controlli, sottoscritti da tecnico abilitato, devono essere mantenuti, anche in formato elettronico non modificabile (PDF/A), presso l'insediamento produttivo del C.I.R.A. Srl – sito in Dego (SV);
 - c) tutti gli interventi effettuati in conseguenza di interruzioni e disfunzioni, anche parziali, dell'impianto nel suo complesso;
7. Le interruzioni e le disfunzioni che possono determinare ripercussioni esterne sotto al profilo ambientale devono essere comunicate, attraverso PEC a Provincia di Savona, ARPAL ed all'ASL competente. Si intendono facenti parti integranti dell'impianto depurativo anche le condotte di adduzione e quelle di scarico ivi compresi gli scarichi in

- emergenza. Sono escluse da questo obbligo le segnalazioni di attivazione degli “sfioratori di piena” indicati nel presente provvedimento AUA occorsi in occasione di eventi meteorici;
8. Dovrà essere data immediata comunicazione, attraverso PEC, a Provincia di Savona, ARPAL ed all'ASL competente del ripristino del funzionamento dell'impianto indicando anche i tempi e le motivazioni del disservizio e/o scarico in by-pass;
 9. In occasione di richieste di deroghe ai valori limite per gli scarichi industriali in pubblica fognatura, il C.I.R.A., in qualità di Gestore operativo del Servizio Idrico Integrato, nell'interesse dell'integrità ed esercizio del sistema depurativo e come previsto, esprimerà il parere di competenza, che ha natura obbligatoria e vincolante, in merito all'ammissibilità delle deroghe richieste ai fini del rilascio od aggiornamento del titolo autorizzativo da parte dell'Autorità Competente.
 10. Le “Convenzioni di utenza” già sottoscritte, in corso di validità alla data di emissione del presente provvedimento, conservano la loro validità. Quanto definito nelle stesse convenzioni potrà essere recepito nel titolo autorizzativo delle singole utenze in occasione del rilascio od aggiornamento dello stesso.
 11. Il Gestore dovrà mantenere una procedura di informazione, relativa all'insorgenza di situazioni che determinino l'attivazione del by-pass generale dell'impianto, nei confronti di tutti gli insediamenti produttivi che abbiano convenzioni di allaccio in deroga in corso di validità e comunque deroghe allo scarico recepite nei relativi provvedimenti autorizzativi affinché le Aziende adottino tutti gli accorgimenti possibili al fine di minimizzare gli scarichi contenenti le sostanze in deroga. Detta procedura non andrà applicata in occasione dell'attivazione degli sfioratori di piena dovuta a eventi meteorici e dell'attivazione by-pass generale dell'impianto a causa di guasti/avarie risolvibili entro le 24 ore successive.
 12. Il by-pass impianto potrà attivarsi al superamento dei seguenti limiti di ammissibilità relativi al pH [$\text{pH} < 5,5$ e $\text{pH} > 8,5$] settati per preservare la funzionalità dell'impianto.
 13. Dovranno essere rispettate le Norme tecniche generali di cui all'Allegato 4 della Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento emessa in data 4/02/1977 (Installazione ed esercizio impianti di depurazione);
 14. L'impianto dovrà essere gestito e condotto nel rispetto della normativa vigente con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare in ogni modo l'emissione di gas maleodoranti od altri effluenti gassosi in atmosfera;
 15. C.I.R.A. dovrà mantenere l'impianto di depurazione, i pozzetti di campionamento dello scarico e i campionatori automatici fissi installati in ingresso e in uscita sempre accessibili ed utilizzabili per sopralluoghi e campionamenti.

Piano di monitoraggio e controllo - Controlli periodici a carico di C.I.R.A. Srl

1. Nel corso di ogni anno C.I.R.A. dovrà effettuare n. 12 campionamenti in ingresso e correlati n. 12 campionamenti allo scarico considerando lo specifico tempo di ritenzione. In aggiunta a quanto sopra dovranno essere condotti ulteriori n. 12 campionamenti di solo scarico. Tali prelievi sono necessari per la verifica del rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1 e alla Tabella 2 (colonna concentrazione) dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs.152/06.
2. Con frequenza quadrimestrale e per numero tre dei suddetti campioni allo scarico di cui al

punto precedente, C.I.R.A. dovrà verificare il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs.152/06.

- 3 Il C.I.R.A., entro i primi 10 giorni del mese successivo alla loro effettuazione, dovrà trasmettere via PEC al Servizio Autorizzazioni Ambientali della Provincia, almeno un'analisi mensile per la verifica del rispetto della Tabella 1 e della Tabella 2 (colonna concentrazione) sotto forma di "foglio elettronico" trasformato in formato elettronico non modificabile (PDF/A). Il controllo dovrà essere effettuato sullo stesso reflu in entrata e in uscita dell'impianto di depurazione calcolando il tempo di ritenzione dell'impianto al momento dei campionamenti.
- 4 Il C.I.R.A. dovrà provvedere ad effettuare con cadenza quadriennale un monitoraggio degli effetti dello scarico finale nel Fiume Bormida di Spigno mediante I.B.E. (Indice Biotico Esteso) a monte e a valle dello scarico. La documentazione relativa alle indagini svolte, corredata da una relazione di valutazione, dovrà essere trasmessa via PEC alla Provincia.
- 5 Il C.I.R.A. dovrà svolgere con cadenza annuale le ispezioni agli sfioratori di piena e alle condotte fognarie riportando i risultati su "Quaderno dei dati e di manutenzione", a disposizione ad ogni richiesta dei soggetti addetti al controllo.

Metodiche, verifica di conformità e rispetto dei limiti

- 1 Per la verifica delle caratteristiche delle emissioni autorizzate possono essere utilizzati:
 - 1.1 metodi normati quali:
 - a) Manuale n.29/2003 APAT/IRSA-CNR;
 - 1.2 Metodi normati emessi da Enti di normazione o riferibili ad essi:
 - b) UNI/Unichim/UNI EN;
 - c) ISO;
 - d) ISS (Istituto Superiore Sanità);
 - e) Standard Methods for the examination of water and wastewater (APHA-AWWA-WPCF).
- 2 In relazione a quanto sopra indicato è fatto salvo che, indipendentemente dalla fonte o dal contesto in cui il metodo viene citato o indicato, deve essere sempre presa a riferimento la versione più aggiornata. Parimenti la stessa valutazione deve essere fatta in ordine all'emissione di un nuovo metodo emesso dall'Ente di normazione che non viene sempre recepito in tempo reale dalla legislazione.
- 3 I metodi utilizzati alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali devono avere un limite di rilevabilità complessivo che non ecceda il 10% del valore limite stabilito. In casi particolari l'utilizzo dei metodi con prestazioni superiori al 10% del limite devono essere preventivamente concordati con l'Autorità competente ed ARPAL.

ALLEGATO C

C.I.R.A. Srl con sede legale e impianto di depurazione in Deago Località Piano 6A

Prescrizioni ai sensi della parte IV del D.Lgs. N. 152/06 e s.m.i.

§1 *Trattamento di particolari tipi di rifiuti in relazione alle disposizioni di cui all'art. 110, comma 3 del D.Lgs 152/2006*

1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 110, comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nell'impianto di depurazione acque reflue ubicato in Comune di Deago (SV) – località Piano 6A, è autorizzato lo smaltimento dei seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
 - b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dal D.Lgs 152/2006 art. 100, comma 3;
 - c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.
2. Il trattamento di cui al punto 1 è autorizzato alle seguenti condizioni:
 - a) ove i rifiuti indicati dall'art. 110 comma 3 del D.Lgs. 152/06 provengano esclusivamente dall'Ambito Territoriale ottimale nella cui delimitazione amministrativa ricade l'impianto di depurazione acque reflue C.I.R.A. ubicato in comune di Deago - Località Piano 6A, potranno essere accettati – nei limiti quantitativi previsti – ordinariamente e senza alcuna comunicazione preventiva;
 - b) nel caso in cui i rifiuti di dall'art. 110 comma 3 del D.Lgs. 152/06 abbiano provenienza esterna alla perimetrazione di cui al punto 2.a), il C.I.R.A. potrà accettarli solo dopo preventiva comunicazione alla Provincia la quale, ove ravvisi specifiche problematiche, potrà vietarne il trattamento, motivando il divieto stesso;
 - c) i mezzi utilizzati per l'espurgo ed il successivo trasporto dovranno essere idonei sotto il profilo tecnico ed igienico sanitario;
 - d) i materiali espurgati dovranno essere accompagnati, durante il trasporto, dal formulario di identificazione o da DDT nel caso di piccole quantità derivanti da attività di manutenzione, ai sensi L'articolo 193 comma 19 del D.Lgs. 152/06, recentemente modificato dal D.Lgs. 116/2020, riferisce che: *“I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione”*.
 - e) i rifiuti espurgati dovranno essere movimentati sul Registro di carico/scarico;

- f) il quantitativo massimo trattabile non potrà eccedere le 800 ton/anno e comunque inferiore a 50 ton/giorno. E' fatta salva la possibilità per il Gestore di chiedere motivati aumenti di tale quantitativo a fronte di relazione di processo che dimostri l'esistenza della necessaria capacità residua dell'impianto;
 - g) durante le operazioni di espurgo ed immissione all'ingresso dell'impianto di depurazione dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie al fine di ridurre al minimo il rilascio di odori molesti;
 - h) con frequenza annuale dovrà essere prodotto uno specifico resoconto in merito ai quantitativi di materiali espurgati auto-smaltiti nell'impianto di depurazione.
3. La gestione dei rifiuti di cui ai p.ti 1) e 2) potrà avvenire con le seguenti modalità:
- a) allacciamento dell'autospurgo all'apparecchiatura di svuotamento dei bottini e separazione del fluido dai residui di vagliatura (EER 190801) con scarico del fluido nella rete di raccolta drenaggi nella sezione di sollevamento iniziale;
 - b) scarico della frazione pesante a platea, dotata di cordolo di contenimento, per poi essere raccolta a fine drenaggio naturale come EER 190802 - rifiuti da dissabbiamento);
 - c) le operazioni di lavaggio finale della cisterna dell'autospurgo per l'asportazione dei residui non pompabili dovranno essere eseguite presso la platea al fine di ottimizzare l'utilizzo degli autospurghi (svuotamento completo) e a garantire quelle condizioni di salubrità prescritte al precedente p.to 2, lett. c);
 - d) entro 24 h dall'operazione di scarico, i rifiuti codice EER 190802 dovranno essere allontanati dalla platea e riposti nel contenitore scarrabile dedicato ai rifiuti da dissabbiamento prodotti dall'insediamento e la platea dovrà essere sottoposta a lavaggio;
 - e) dovrà essere costantemente verificato lo stato di conservazione della platea e del cordolo di contenimento realizzato intorno alla platea, mettendo in atto gli eventuali interventi necessari a ripristinarne la completa funzionalità.

§2 *Prescrizioni generali per gli altri rifiuti prodotti nell'insediamento*

1. La gestione dell'attività di deposito dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
2. Non essendo stata richiesta una specifica autorizzazione per il deposito dei rifiuti (D15 e/o R13) i rifiuti prodotti dovranno essere gestiti in ossequio alle disposizioni del "deposito temporaneo" di cui all'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
3. I contenitori fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Inoltre devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Tutti i contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti (cisterne, containers, cassoni, big bags, etc.), ovvero in alternativa le aree di stoccaggio degli stessi, devono essere contrassegnati con il codice EER identificativo del rifiuto al fine di renderne noto il contenuto;
4. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta e dotati di idonei sistema di raccolta degli eventuali sversamenti. L'eventuale stoccaggio di fusti che non siano vuoti deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani e devono essere accatastati in maniera da

consentire una facile ispezione per l'accertamento di eventuali perdite e permetterne la rimozione di quelli danneggiati;

5. In conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del D Lgs. n. 36/2003 e s.m.i. è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i.;
6. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere condotto nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche generali e da quelle specifiche di cui al punto 4.1 della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose che possono essere presenti nei rifiuti e delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi. Lo stoccaggio deve essere effettuato per tipologie omogenee di rifiuti. Sono vietati lo stoccaggio promiscuo, il travaso e la miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra di loro. I rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente fra di loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi o infiammabili o tossici, ovvero che possono sviluppare notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro;
7. Le attività di gestione nonché di movimentazione dei rifiuti devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione di emissioni maleodoranti e la dispersione di aerosol e di polveri;
8. Prima di effettuare il conferimento dei rifiuti in un impianto di discarica dovrà essere effettuata, per ciascuna tipologia di rifiuti, la "caratterizzazione di base" come prevista dal D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i.;
9. Nel caso in cui non abbia già provveduto precedentemente, il Gestore dovrà predisporre l'apposito "Piano di Emergenza ed Evacuazione Interna – PEI" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

ALLEGATO D

C.I.R.A. Srl con Sede legale e impianto di depurazione in loc. Piano 6A in Comune di Deago.

Prescrizioni ai sensi della parte V del D.Lgs. N°152/06 e s.m.i.

(emissioni in atmosfera)

1. l'impianto dovrà essere gestito e condotto con gli accorgimenti necessari ad evitare in ogni modo l'emissione di gas maleodoranti od altri effluenti gassosi in atmosfera, nel rispetto della normativa vigente;
2. al fine di rispondere agli adempimenti di cui alla D.G.R. n. 810/2020, il gestore dovrà provvedere a quanto di seguito descritto:
 - a) individuare, entro 60 giorni dal completamento degli interventi impiantistici e relativi collaudi secondo il cronoprogramma allegato, le sorgenti ad impatto odorigeno all'interno dell'impianto (sorgenti convogliate puntiformi, sorgenti diffuse aerali, sorgenti diffuse volumetriche) e le relative distanze dai recettori sensibili (ortofoto).
 - b) predisporre, nei 270 giorni successivi, un piano di gestione degli odori secondo quanto previsto al punto 1 della D.G.R. 810/2020 al fine della caratterizzazione delle sorgenti odorigene; per descrivere lo scenario emissivo da impiegare nelle simulazioni per la stima dell'impatto olfattivo sui recettori sensibili devono essere considerate tutte le emissioni dell'impianto oggetto dello studio (convogliate, diffuse o fuggitive) per le quali la portata di odore OER sia maggiore di 500 ouE/s, ad eccezione delle sorgenti per le quali, qualunque sia la portata volumetrica emessa, la concentrazione di odore massima risulti inferiore a 80 ouE/m³.
 - c) sulla base degli esiti del modello, nel caso in cui siano superate le soglie di accettabilità presso i recettori sensibili di cui alla tabella seguente, entro i tre mesi successivi dovranno essere individuate le misure (impiantistiche e gestionali) di prevenzione o riduzione delle emissioni odorigene come previsto al punto 2 della DGR 810/2020; a tal proposito dovrà essere predisposto un programma dettagliato delle azioni da intraprendere con la relativa tempistica che dovrà essere presentato a Provincia ed ARPAL;

RECETTORI IN AREE RESIDENZIALI	
Limite (ouE /mc)	Distanza dalla sorgente (m)
1	> 500
2	200-500
3	< 200

RECETTORI IN AREE NON RESIDENZIALI	
Limite (ouE /mc)	Distanza dalla sorgente (m)
2	> 500
3	200-500
4	< 200

1. nel caso in cui a seguito dello studio modellistico di cui al precedente punto 2) vengano superati i livelli di accettabilità delle tabelle precedenti dovrà essere attivato l'impianto di aspirazione e di abbattimento delle emissioni diffuse provenienti dalla sezione di trattamento fanghi (ispessitore – post ispessitore – filtrazione) e della sezione ricevimento bottini.
2. non vengono prescritti né limiti né controlli periodici alle emissioni derivanti dalla caldaia asservita al riscaldamento fanghi digestione anaerobica e per la caldaia asservita agli ambienti e produzione di acqua sanitaria in ragione delle potenzialità delle stesse; tali impianti dovranno essere comunque sottoposti a quanto previsto dal titolo II della Parte V del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., in particolare per ciò che riguarda manutenzione e controllo efficienza di combustione;

